

Servizio I.C.I.	Al Responsabile del Settore Finanze e Tributi del Comune di MONSERRATO
------------------------	---

Il/La sottoscritt_ _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. ____ int. ____
codice fiscale _____ con riguardo alla precedente comunicazione di
applicazione dell'aliquota agevolata ICI per l'anno _____ e successivi, relativamente all'immobile sito in
Via/Piazza _____ n. ____ int. ____ distinto in Catasto
al Foglio _____ Numero _____ Subalterno _____ R.C. _____ per essere stato:

1. utilizzato da socio assegnatario della cooperativa edilizia a proprietà indivisa denominata _____
2. assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Cagliari;
3. concesso in uso gratuito a _____ nato a _____
il _____ (specificare la parentela/affinità) _____ che vi ha
dimorato abitualmente con la famiglia;
4. posseduto a titolo di proprietà/usufrutto da _____ nato a _____
il _____ che aveva acquisito la residenza nell'Istituto
_____ sito nel Comune di _____ a seguito di
ricovero permanente e che la stessa, per il periodo per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata, non è
stata locata;
5. concesso in locazione a canone concordato in base a contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma
3, della legge n. 431/98;

comunica di aver perso il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata a partire dal
_____ **e di essere tenuto ad applicare perciò l'aliquota ordinaria.**

Monserrato, _____

(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ICI

Art. 6, c. 3 - “Il Comune può fissare, contestualmente all’approvazione del bilancio, aliquote ICI, anche inferiori al 4 per mille, per la durata di non più di tre anni, a favore dei proprietari che effettuano: 1) interventi di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, 2) recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati in centro storico, 3) realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziale, 4) utilizzo di sottotetti.

Art. 6, c. 5 - “Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.”

Art. 8, c. 4 - “Le abitazioni concesse in uso gratuito ai: 1) - parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle), 2) - al coniuge, se separato o divorziato, 3) - agli affini entro il primo grado (suoceri e generi/nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate all’abitazione principale.

Art. 8, c. 8 - “Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, sono equiparate all’abitazione principale”.

Il beneficio dell’aliquota agevolata nonché della detrazione per l’abitazione principale decorre dall’anno in cui si è verificata la condizione prevista e viene concesso esclusivamente a seguito di presentazione entro il 31 dicembre dell’anno interessato, da parte del contribuente, di istanza adeguatamente giustificata.